



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotona)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI  
SENSI dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore e dell'articolo 17 del d.lgs. 117/2017**

TRA

**IL COMUNE DI CIRO' MARINA**  
E  
**L' ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITA'**

**PREMESSO CHE**

- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- Il codice del Terzo Settore definisce "volontariato" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservare alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;  
con D.G.C. n. 57 del 03.05.2023 avente ad oggetto: "Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 56, Codice del Terzo Settore e dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017" con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra il comune di Ciro Marina e l'Associazione Banco delle Opere di Carità di Ciro Marina;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente Convenzione tra il comune di Ciro Marina che interviene nella persona della Dr. ssa Maria Natalina Ferrari, responsabile Area Servizi alla



Persona del comune di Cirò Marina, e Associazione – BANCO DELLE OPERE DI CARITA' avente sede legale in Cirò Marina-88811 KR- alla via Venezia,34 e sede operativa in Cirò Marina-88811-KR in via Madonna di Mare,55 C.F. 91046200795 nella persona del Legale rappresentante RIZZO GIOVANNI nato a CRUCOLI (KR) il 13/05/1965 ed ivi residente alla Via Annunziata , identificato con Carta d'Identità n° CA44433EW rilasciata dal Comune di CRUCOLI in data 22.08.2019.

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 Attività da svolgere**

L'Associazione Banco delle Opere di Carità – Calabria ETS consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento dei provvedimenti decretati da parte dell'Autorità Giudiziarie competenti e/o ottemperare a quanto prescritto da parte dei professionisti dell'ATS del Comune di Cirò Marina.

Altresì, l'Associazione Banco delle Opere di carità – Calabria ETS specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività è così individuata:

- Composizione e distribuzione di pacchi.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività di volontariato è: via Madonna di Mare, n. 55 – Cirò Marina (KR).

La suddetta Associazione informerà periodicamente il Servizio Sociale del Comune di Cirò Marina sul percorso di volontariato.

### **Art. 2 Soggetti**

I soggetti ammessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, presso la struttura dell'Associazione Banco delle Opere di Carità – Calabria ETS, sono:

- Minori dai 12 ai 18 anni sottoposti a provvedimento da parte di un Autorità Giudiziaria;
- Minori dai 12 ai 18 anni segnalati dall'ATS del Comune di Cirò Marina.

L'Ente si impegnerà a comunicare ogni eventuale variazione.

### **Art. 3**

#### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai ragazzi conformemente alle modalità che vengono indicate nei dispositivi giudiziari oppure nei Decreti del Tribunale per i Minorenni, nonché nelle direttive che vengono indicate nelle relazioni sociali redatte dalle Assistenti Sociali del ATS del Comune di Cirò Marina. Il Servizio Sociale del Comune di Cirò Marina avrà il compito di redigere un progetto socio-educativo, dove verranno specificate le mansioni, i giorni, la durata e l'orario di svolgimento dell'attività, nel rispetto delle esigenze di vita del volontario.

### **Art. 4**

#### **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del volontariato, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei volontari, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun



caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Associazione/ Banco delle Opere di Carità – Calabria ETS garantisce conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro.

#### **Art. 5**

#### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

È fatto divieto al Comune e all'Associazione di corrispondere ai volontari una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente Comunale l'assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

#### **Verifiche e relazioni sul lavoro svolto**

L'Associazione Banco delle Opere di Carità – Calabria ETS comunicherà al Comune di Cirò Marina – Area Servizi alla Persona, il nominativo dei Referenti indicati di coordinare la prestazione lavorativa dei volontari, e di impartire le relative istruzioni.

I Referenti si impegnano a segnalare immediatamente all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cirò Marina l'eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di volontariato da parte dei soggetti, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

L'Associazione Banco delle Opere di Carità – Calabria ETS consentirà l'accesso presso le proprie sedi alle Assistenti Sociali del Comune di Cirò Marina incaricati a svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze.

Il Comune di Cirò Marina- Ufficio Servizi Sociali informerà L'Associazione Banco delle Opere della Carità – Calabria ETS il nominativo dell'Assistente Sociale incaricata a seguire l'andamento del volontariato. L'Associazione si impegnerà, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti al Servizio Sociale del Comune di Cirò Marina.

I referenti indicati dall'Associazione Banco delle Opere della Carità – Calabria ETS, al termine del periodo previsto del volontariato, forniranno relazione inerente alla modalità di svolgimento del volontariato, nonché al comportamento assunto.

#### **Art. 7**

#### **Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Comune di Cirò Marina, salve eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune.



**Art. 8**  
**Durata della convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata. Copia della Convenzione è trasmessa per la registrazione all'Ufficio di competenza per essere inclusa nel registro di competenza.

Cirò Marina li.23.05.2023

Il Rappresentante dell'Associazione Banco delle Opere di Carità

**BANCO DELLE OPERE  
DI CARITA' CALABRIA**  
VIA VENEZIA N.34 88811  
CIRO' MARINA (Kr) C.F.91046200795



Per il Comune di Cirò Marina



**COMUNE DI CIRÒ MARINA (KR)**

Per copia conforme all'originale. *N° 4 Fogli*  
Si rilascia la carta libera per uso  
Amministrativo e d'Ufficio.

Cirò Marina, li *22.05.2023*

Il Funzionario incaricato

